# VERBALE INCONTRO GDL UNIVERSITA' 18 GENNAIO 2019

Nell'incontro del Gruppo di lavoro sull'Università si è partiti da alcuni spunti proposti dal consigliere coordinatore ing. Perrini che riguardavano essenzialmente i due temi all'ordine del giorno:

1. Laurea di primo livello e ordinamento didattico
2. Compatibilità/incompatibilità docenti-professionisti

## 1. Laureati di primo livello e ordinamento

La rilevazione statistica fornita sulla base dei dati elaborati dal Centro Studi del CNI indica che la maggior parte degli studenti che conseguono la laurea triennale in Ingegneria (84%) prosegue gli studi per arrivare alla laurea magistrale.

Dal punto di vista occupazionale, salvo qualche eccezione nel campo della informatica, pochi riescono a trovare una collocazione consona al titolo di primo livello conseguito; il che spinge i più a proseguire il percorso accademico per arrivare alla laurea di livello superiore.

Particolarmente significativa e sconsolante è la costatazione che i laureati triennali, fortemente richiesti dal mondo industriale (si ricorda al proposito la ricerca condotta dal Centro studi della FIAT negli anni '90) non sono stati poi mai presi in considerazione dallo stesso mondo; desta ancora più meraviglia la circostanza che essi trovino posto con difficoltà anche nel mondo della Pubblica Amministrazione (ad esempio nella scuola vengono loro anteposti periti e geometri: recente è il caso di una scuola secondaria veneta in cui un solerte funzionario di segreteria ha, alla luce della normativa vigente, escluso dalla docenza un laureato triennale per far posto ad un perito industriale).

Al ruolo dei laureati di primo livello e al valore del titolo è strettamente correlata l'organizzazione e l'architettura attuale dei corsi di laurea.

La necessità, infatti di far acquisire in soli tre anni competenze immediatamente spendibili finisce per penalizzare la formazione di base degli studenti, trascurando, o addirittura eliminando, alcune discipline

scientifiche non più approfondite nel biennio magistrale con il risultato di creare vere e proprie lacune in materie fondamentali per l'esercizio della professione.

Il corso di laurea in due *step*, considerando anche la necessità di preparare una tesi alla fine del primo livello per conseguire una laurea triennale sostanzialmente inutile ai fini della sua spendibilità nel mondo professionale, di fatto appesantisce l'intero percorso accademico oltre a risultare poco utile ai fini della valutazione complessiva dei laureati quinquennali, il cui voto di laurea, generalmente molto alto, è legato ai soli risultati conseguiti nel biennio finale, finendo per penalizzare i più meritevoli.

In sintesi:

- I laureati triennali in Ingegneria hanno fornito un contributo scarsamente significativo al mondo della professione, tenendo anche presente che
    - gli iscritti all'Albo sono una percentuale molto esigua (poco più del 4%);
    - le effettive competenze fin da subito sono apparse di difficile definizione, incrementata nel tempo dalla scarsissima chiarezza normativa
- A fronte di questo, lo sbocco "professionalizzante" alla fine dei tre anni ha posto vincoli e condizionamenti tali da diminuire l'efficacia dell'erogazione della didattica nell'ambito dello schema 3+2, ponendo obblighi in merito
    - alla presenza di corsi progettuali al III anno
    - allo sviluppo di un elaborato progettuale per acquisire il titolo di studio alla conclusione del terzo anno, così riducendo il tempo da dedicare alle discipline di base ed obbligando i discenti ad un inutile perdita di tempo e risorse per la acquisizione di un titolo sostanzialmente inutile.

Preso atto della comune convinzione che **il laureato triennale non può essere annoverato tra i soggetti in grado di svolgere le prestazioni tipiche dell'Ingegnere**, e dopo ampio dibattito in relazione alle possibili modifiche da introdursi nelle attività formative universitarie nel campo

dell'ingegneria, è emersa come particolarmente interessante e meritevole di ulteriori approfondimenti la proposta di modificare i due livelli in cui organizzare il corso di studi, nei termini di seguito indicati:

- **un primo livello della durata quadriennale** articolato in modo tale da consentire al discente di acquisire nei primi quattro semestri una conoscenza approfondita sulle discipline scientifiche di base e nei successivi quattro semestri la conoscenza delle discipline del settore, con la discussione della tesi di laurea ed il conseguimento, ove il corso di laurea seguito sia stato riconosciuto e certificato da parte del Quacing, del titolo di dottore in Ingegneria; per garantire una formazione culturale quanto più omogenea sull'intero territorio nazionale, nel rispetto dell'autonomia universitaria, andrebbero individuate le discipline, ed i relativi contenuti, ritenute indispensabili per una appropriata formazione nella "tradizione" dell'ingegneria italiana;
- **svolgimento**, dopo un breve tirocinio svolto in ambiti congruenti con il settore scelto, cui si può dare inizio anche durante l'ultimo semestre del corso di laurea, **dell'esame di Abilitazione** organizzato dagli Ordini Professionali di concerto con le Università **e** la possibilità di ottenere **la successiva iscrizione all'Albo degli Ingegneri, costituito da un'unica Sezione**;
- **un secondo livello di laurea specialistica/magistrale o più semplicemente di specializzazione** conseguita dopo un percorso di uno o più anni, organizzato presso le diverse Istituzioni Universitarie, sulla base delle esigenze del territorio e delle particolari competenze presenti negli Atenei, di concerto con gli Organismi di rappresentanza delle professioni e delle organizzazioni produttive, prevedendo, oltre alla formazione teorica, anche una parte più applicativa svolta anche direttamente in strutture aziendali e professionali. Il titolo di secondo conseguito oltre che dare accesso a elenchi speciali all'interno degli Albi professionali, dovrà rappresentare requisito necessario per l'accesso ai ruoli apicali della Pubblica Amministrazione.

Relativamente ai **possessori delle lauree professionalizzanti** di cui al Decreto Ministeriale 12 Dicembre 2106 n. 987, **lo sbocco** naturale dei corsi non può che essere **l'apparato produttivo** per il quale sono stati strutturati o, ove organizzati sulla base di convenzioni stipulate dagli atenei con gli organismi rappresentativi delle professioni, **l'accesso all'esame di abilitazione per la iscrizione ai Collegi di geometri e periti**.

In considerazione della profonda differenza dei percorsi formativi **nessun automatismo dovrà essere consentito nel trasferimento dal corso triennale professionalizzante a quello ingegneristico e viceversa**, ferma restando la possibilità di valutazione delle conoscenze acquisite ai fini del riconoscimento di CFU, nel nuovo percorso intrapreso.

Al concretizzarsi di tale prospettiva, considerato che la Sezione B dell'Albo degli Ingegneri andrà progressivamente ad esaurirsi occorre, in sede di revisione del D.P.R. 328/01, stabilire **una norma transitoria che consenta l'upgrade volontario dei triennali iscritti nella sezione B dell'Albo**, con la definizione di appositi percorsi formativi che attribuiscano CFU alla documentata esperienza acquisita.

**Il gruppo di lavoro chiede dunque che il CNI si attivi per riaprire il discorso con il Ministero sui temi indicati, concordando sulla necessità di una profonda revisione del DPR 328/2001 al fine di**

- **identificare meglio i settori dell'Ingegneria, fissandone chiaramente confini e competenze per ogni settore,** necessità auspicata anche per risolvere alcune anomalie per ciò che concerne alcune classi di laurea (gli *ingegneri biomedici e clinici* ad esempio vivono in un limbo, non identificandosi con nessuno dei settori attualmente esistenti, così come i laureati della classe magistrale in *modellistica matematico-fisica per l'ingegneria* al momento non possono accedere all'Albo);
- **revisionare le modalità di svolgimento dell'Esame di Stato, e definire i conseguentemente i requisiti generale che devono essere soddisfatti per accedere ad esso in un settore**, cioè
    - numero di anni di formazione universitaria

- corsi ritenuti irrinunciabili ai fini dell'iscrizione nel settore e/o qualificazione del corso tramite il Quacing.

Dal punto di vista delle istituzioni universitarie il gruppo di lavoro auspica che conseguentemente alla revisione del D.P.R. 328/01 si avvii una discussione di medio-lungo termine in merito alla possibile revisione dei percorsi formativi nell'area dell'ingegneria, revisione che, pur mantenendosi nel quadro della formazione europea, tenga conto

- della situazione scaturita da quanto sopra ipotizzato,
- dell'accresciuta esigenza di formazione comune al mondo dell'ingegneria,
- dell'esigenza di salvaguardare sia la possibilità di accesso, sia l'omogeneità culturale nella formazione per tutti gli studenti del Paese, sostenendo nel limite del possibile anche le piccole sedi universitarie, attualmente soggette a fenomeni di "emorragia" a favore delle grandi sedi.

Altro tema affrontato ha riguardato il rapporto dei professionisti dipendenti con gli Albi e Collegi professionali.

Considerata l'imminente riconoscimento da parte di Accredia della Certificazione delle competenze rilasciata dal CNI, una proposta da tradurre in disegno di legge **può consistere nel legare la progressione di carriera dei dipendenti pubblici e privati non più alla anzianità di servizio, ma alla certificazione delle competenze rilasciata dagli Ordini e dai Collegi professionali**, su apposita delega del Ministero della Giustizia, del quale ne costituiscono braccio operativo.

## 2. Compatibilità/incompatibilità docenti-professionisti

Per quanto riguarda l'altro punto oggetto dell'incontro, ossia quello della compatibilità tra docenza e libera professione, il gruppo di lavoro concorda nel ritenere distinto il ruolo dell'ingegnere docente universitario a tempo pieno rispetto all'ingegnere che esercita la professione singolarmente o nell'ambito di società di ingegneria, mantenendo per essi la sezione separata (sebbene debba ricondursi al CNI un'anagrafe centralizzata, attesa la notevole mobilità dei docenti universitari nel territorio nazionale e la difficoltà da parte degli Ordini territoriali di reperire i dati); ritiene tuttavia fondamentale una corretta sovrapposizione tra i due mondi al fine di consentire ai docenti uno stretto collegamento con l'esercizio della professione ed ai professionisti di conoscere le innovazioni introdotte dalla ricerca universitaria.

In tale direzione si ritiene opportuno **che il CNI si faccia promotore di un processo di revisione e di chiarimento affinché venga regolamentata l'attività professionale dei docenti a tempo pieno e ne siano definiti i confini**, per modo ché i docenti universitari siano visti come complementari e non come concorrenti di coloro che nelle varie forme esercitano la professione.

Fermo restando che gli incarichi inerenti i servizi di ingegneria debbano rimanere in capo ai soggetti elencati dall'art. 46 comma 1 del codice dei contratti, è comune auspicio che sia consentito ai docenti universitari partecipare alla esecuzione di detti servizi in qualità di consulenti scientifici nel settore in cui è inserita la propria materia di insegnamento, nelle forme previste dalla legislazione nazionale e dai regolamenti dei singoli atenei.

A tal fine, il docente, regolarmente autorizzato dalla propria Istituzione Accademica (in ordine alla compatibilità dell'incarico sia in termini temporali, sia per tipologia, con il proprio ruolo di docente a tempo pieno, e in assenza di conflitti di interessi con il proprio Ateneo), dovrà documentare, su esplicita richiesta della propria Università e/o del proprio Ordine professionale in cui è iscritto alla sezione separata, le prestazioni effettuate secondo il regime fiscale previsto dalle norme.

Il gruppo di lavoro ritiene più ricco di difficoltà l'affidamento "sistematico" della titolarità di corsi curriculari universitari a professionisti esterni al mondo accademico, soprattutto per il sistema regolatorio interno al sistema universitario, in ordine ai requisiti necessari per la valutazione e l'accreditamento da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione Universitaria della Ricerca.

Di contro, piuttosto che affidare a un professionista di alta qualificazione un corso universitario curriculare, si ritiene più agevole coinvolgere i professionisti esterni in attività di assistenza alla didattica con particolare riferimento alla parte esercitativa/applicativa o in altre attività da svolgersi in sinergia con il docente universitario.

Si rimanda ad una successiva riunione l'eventuale elaborazione di una proposta organica e condivisa in tal senso.